



477/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Sul ricorso iscritto al numero **80182** del registro di segreteria
proposto da **XX**, (CF:
OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS e ivi
residente in OMISSIS ed elettivamente
domiciliato in Bologna alla Piazza San Domenico n. 2 presso lo
studio dell'Avv. Claudio Mignone (CF: MGNCLD79P12A944S)
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica
per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:
claudiomingone@ordineavvocatibopec.it.

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)
in persona del Presidente pro - tempore con sede in Roma alla
Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso, giusta procura
in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M,
pec:avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726)
con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria n. 29.

Visto il decreto presidenziale n. 1396 del 14.11.2023 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udito all'udienza del 16 ottobre 2024 ...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Primo Luogotenente della Marina Militare in quiescenza dal 01.08.2018, titolare di trattamento pensionistico ordinario di anzianità presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS invoca il proprio diritto al riscatto – in parte oneroso – dei periodi di servizio prestato dettagliatamente indicati in ricorso (dal 7 gennaio 1981 al 19 dicembre 1981 relativi al periodo di formazione svolto presso la Scuola Ufficiali e Sottoufficiali della Marina Militare; dal 27 settembre 1987 al 21 maggio 1988; dal 11 luglio 1990 al 31 dicembre 1992; dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 e dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 relativi a periodi lavorativi svolti) ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1997 n. 165. Deduce altresì che l'Istituto previdenziale, all'esito dell'istanza dal medesimo presentata, ha respinto la richiesta di riscatto con provvedimento del 9.05.2023 assumendo l'insussistenza del diritto per avere l'ex militare già maturato il periodo massimo di maggiorazioni valutabili nonché per essere incorso nel termine di decadenza di novanta giorni dalla cessazione. L'odierno ricorrente ha quindi proposto ricorso amministrativo in data 9.05.2023 rinnovando la medesima

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

istanza di riscatto, parimenti respinto dall'INPS (nota del 26.05.2023).

Ha quindi adito questo Giudice rassegnando le seguenti conclusioni: “A. *accertare il diritto del Signor XX al*

riscatto, a titolo in parte oneroso, degli aumenti (di un quinto) dei periodi di servizio comunque prestato, ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, di seguito specificati: 1. dal 7 gennaio 1981 al 19 dicembre 1981; 2. dal 27 settembre 1987 al 21 maggio 1988; 3. dall'11 luglio 1990 al 31 dicembre 1992; 4. dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994; 5. dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, intimando altresì all'I.N.P.S. di specificare e quantificare l'onere economico, a carico del pensionato, necessario al riscatto domandato. B. per l'effetto, accertare il diritto del Signor XX al ricalcolo del periodo di servizio utile maturato alla data del 31.12.1995, onde giungere, alla medesima data, ad un servizio utile pari o superiore ad anni 18 ed ottenere, dunque, i requisiti necessari per poter accedere al trattamento di quiescenza computato mediante il sistema retributivo ex art. 1, comma 13, della Legge n. 335/1995, in ordine alle anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 2011”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'INPS, con memoria del 30.08.2024 l'Istituto Nazionale della previdenza sociale si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza del ricorrente dal diritto al riscatto attesa l'omessa tempestiva proposizione di domanda di riscatto

in sede amministrativa e, nel merito, la infondatezza della domanda. Contestualmente ha spiegato domanda riconvenzionale invocando, previo eventuale differimento della prima udienza, *il diritto dell'Inps all'annullamento ex tunc della determina n. RM022021943252* con la quale è stato riconosciuto il diritto del medesimo ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 11092 del 1973, e di ripetere da XX quanto corrisposto a tale titolo condanna del medesimo alla restituzione di quanto percepito con interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con decreto emesso in data 30.08.2024 è stato quindi disposto ex artt. 159 c.g.c. e 418 c.p.c. il differimento dell'udienza alla data del 16.10.2024.

4. Con memoria prodotta in data 30.09.2024 la parte ricorrente ha ribadito la fondatezza della propria domanda e, quanto alla domanda riconvenzionale ex adverso formulata, ha eccepito l'insussistenza di una preclusione al riconoscimento del diritto azionato connessa al pregresso riconoscimento del diritto all'applicazione dell'art. 54 D.p.r. 1092/73, restando in capo all'Istituto previdenziale la facoltà di procedere ad un eventuale congruaggio tra quanto già riconosciuto e quanto dovute all'esito dell'eventuale accoglimento della domanda.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 16 novembre 2024 il procuratore del ricorrente ha richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 in materia di *“computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo”*, prevede:

“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni. 2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. 3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato. 4. Il servizio militare comunque prestato,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. 6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio". Il successivo art. 7, comma 3, aggiunge che "Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Va immediatamente rilevato che, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, possono essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche i periodi di servizio resi presso reparti addestrativi, dato che l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 165/1997 dispone chiaramente che le maggiorazioni, nei limiti dei 5 anni massimi stabiliti, sono applicabili, anche per i periodi di servizio comunque prestati. Lo stesso Istituto previdenziale, nella propria circolare n. 119 del 18.12.2018, ha previsto che *"la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti*

addestrativi e Accademie militari...".

Oggetto del presente giudizio è quindi la ammissibilità del ricatto a titolo in parte oneroso dei periodi di servizio maturati alla data di entrata in vigore della richiamata norma in relazione al limite quinquennale dalla stessa fissato.

In materia sono numerose le pronunce di questa Corte che hanno fornito l'interpretazione della disciplina in parola, dalle quali questo Giudice non ha motivo di discostarsi.

La valutazione del superamento del limite dei cinque anni deve essere effettuata seguendo un criterio strettamente cronologico e, quindi, tenendo conto del periodo in cui tali maggiorazioni sono maturate e non del momento in cui la domanda di riscatto è stata presentata, fermo restando il limite del quinquennio.

Il combinato disposto degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n.165/1997 induce a propendere per la riscattabilità a domanda e a titolo oneroso. L'art. 5, c. 3, già richiamato, risulta chiaro nel ritenere riconoscibili, a titolo oneroso, i periodi di servizio comunque prestati. Dunque, non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge, per il richiedente, il diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, che, nel caso di specie, è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Ufficiali e Sottoufficiali della Marina Militare (per il periodo dal 7 gennaio 1981 al 19 dicembre 1981) nonché dai periodi di lavoro svolti al 31 dicembre 1992; dal 1° gennaio 1993 al 31

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dicembre 1994 e dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995. In tale prospettiva, quindi, la successiva domanda e il pagamento dell'onere di riscatto rappresentano solo le modalità operative dell'esercizio di tale diritto.

Tale interpretazione risulta confermata dal disposto dell'art. 2, c. 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui *“l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo, e con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della citata legge n. 335 del 1995”*, da cui può evincersi che il calcolo dell'onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda.

Se, infatti, la facoltà di riscatto fosse da ancorarsi al momento di presentazione della domanda, la stessa, per determinati periodi, sarebbe preclusa a svantaggio dei diritti del pensionato che, invece, fermo restando il limite dei cinque anni, può scegliere di riscattare un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, ove l'esercizio di tale opzione possa recargli maggiori benefici (cfr. in termini, Sez. II Appello n. 223/2021 e 92/2022; Sicilia n. 156/2024).

Applicando gli esposti e consolidati principi alla fattispecie in esame, va riconosciuto il diritto del ricorrente al riscatto, a titolo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

oneroso, ai fini della supervalutazione di 1/5, prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 e nei limiti complessivi specificati nel comma 1, dei servizi prestati nei termini analiticamente esposti in ricorso (*1. dal 7 gennaio 1981 al 19 dicembre 1981; 2. dal 27 settembre 1987 al 21 maggio 1988; 3. dall'11 luglio 1990 al 31 dicembre 1992; 4. dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994; 5. dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995*) e il conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, a decorrere dalla data della domanda e per il futuro (cfr. Sez. II Appello, sent. n. 92 del 2022), avendo l'interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, previo completamento, da parte dell'INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell'interessato, del relativo onere da quantificarsi.

2. Va a quanto punto delibata la domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata dall'Istituto previdenziale.

Ebbene il pregresso riconoscimento del diritto del ricorrente a vedere applicato sul proprio trattamento pensionistico l'art. 54 d.P.R. 1092/73 con il conseguente diritto al ricalcolo del trattamento già liquidato non può in alcun modo riverberare effetti sulla sussistenza del diritto al riscatto azionato in questa sede. L'unico effetto che potrebbe al più prodursi è limitato alla fase esecutiva della presente pronuncia laddove sia dato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riscontrare una eventuale differenza a credito dell'Istituto all'esito dell'applicazione del corretto regime giuridico e della corretta quantificazione del trattamento pensionistico da tale regime derivante.

È, del resto, nel pieno diritto di ciascun soggetto vedersi computato il trattamento di quiescenza con la rigorosa e puntuale applicazione di tutte le norme di legge idonee a regolamentarlo. Solo all'esito della corretta identificazione delle norme applicabili e della conseguente corretta liquidazione del trattamento dovuto, l'Istituto potrà valutare la effettiva sussistenza di somme erogate in eccesso e i relativi periodi in relazione ai quali tali "eccedenze" debbano essere imputate.

La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere rigettata.

3. Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell'art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21 delle relative norme di attuazione.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 2.000,00 e poste a carico dell'Istituto resistente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del Signor XX al riscatto, a titolo -in parte- oneroso, degli aumenti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(di un quinto) dei periodi di servizio comunque prestato, ex art.

5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, di seguito specificati:

1. dal 7 gennaio 1981 al 19 dicembre 1981;
2. dal 27 settembre 1987 al 21 maggio 1988;
3. dall'11 luglio 1990 al 31 dicembre 1992;
4. dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
5. dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ordinando all'I.N.P.S. di specificare e quantificare l'onere economico, a carico del pensionato, necessario al riscatto domandato.

Accerta, altresì, il diritto del Signor XX al ricalcolo del periodo di servizio utile maturato alla data del 31.12.1995, onde giungere, alla medesima data, ad un servizio utile pari o superiore ad anni 18 ed ottenere, dunque, i requisiti necessari per poter accedere al trattamento di quiescenza computato mediante il sistema retributivo ex art. 1, comma 13, della Legge n. 335/1995, in ordine alle anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 2011.

Rigetta la domanda riconvenzionale.

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 2.000,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava



Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.10.2024 11:56:56
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Luciana Troccoli